



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

N°53 Reg. delib.	Ufficio competente POLIZIA LOCALE
---------------------	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 24.06.2002
---------	--

Oggi **due** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BANO MARCELLO	Sindaco	Presente
Cannistraci Nicola	Assessore	Presente
GIOLO SANDRA	Assessore	Presente
CARRARO GIOVANNA	Assessore	Presente
IAFELICE DAVIDE	Assessore	Presente
TIBO' FLORA	Assessore	Assente

5	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE MALPARTE STEFANIA.

Il Sig. BANO MARCELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 24.06.2002
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA

VISTO il *"Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 24/06/2002;

RICHIAMATO l'art. 57 del predetto Regolamento relativo alle sanzioni amministrative da applicare in caso di inosservanza alle norme indicate;

VISTO il *"Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Comunali e alle altre leggi di competenza comunale"* approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 28/01/2005;

DATO ATTO che con il predetto Regolamento sono stati, tra gli altri, adeguati gli importi delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni al "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani" in questione;

PRECISATO che per ogni singola violazione al *"Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* è stata individuata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 258,00, come meglio indicato nella tabella di cui all'*allegato A* del *"Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Comunali e alle altre leggi di competenza comunale"*, sopra meglio indicato;

PRESO ATTO che nonostante l'applicazione delle sanzioni ivi previste continuano a rilevarsi casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale;

PRESO ATTO altresì dei frequenti casi di errato conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori all'uopo previsti;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare l'ambiente, intende contrastare, nel modo più efficace possibile, le violazioni alle disposizioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed, in particolare:

- l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale;
- il mancato rispetto delle disposizioni previste per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di contrastare e disincentivare comportamenti illeciti, rideterminare gli importi previsti per il pagamento in misura ridotta, relativi ad alcune delle fattispecie di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, graduando le sanzioni amministrative pecuniarie in ragione della gravità delle violazioni stesse, tenendo in doverosa considerazione il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

DATO ATTO che, sono fatte, in ogni caso, salve le sanzioni previste da norme di legge (in particolare dal D. Lgs. 152/2006) che trovano la loro specifica disciplina nelle relative disposizioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del TUEL, secondo cui, salva diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, nonché alle ordinanze adottate dal Sindaco, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro;

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Modifica al sistema penale";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata e dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di procedimento;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, la Giunta comunale all'interno del limite edittale minimo (euro 25,00) e massimo (euro 500,00) della sanzione prevista può stabilire un diverso importo in deroga alle disposizioni del comma 1 dello stesso art. 16;

TENUTO CONTO che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni relative al pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui trattasi, non risulta possibile quantificare eventuali maggiori entrate a carico del Bilancio comunale, anche in considerazione del plausibile effetto disincentivante provocato dall'aumento dell'importo delle sanzioni, che potrebbe portare ad una diminuzione dei comportamenti illeciti e, conseguentemente, delle sanzioni emesse;

RITENUTO, per quanto sopra, di rimandare a successivo atto la verifica di eventuali incrementi di entrate a carico del Bilancio comunale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI RICHIAMARE ed approvare integralmente le motivazioni espresse in premessa;

DI APPROVARE gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative ad illeciti previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 24/06/2002), in deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, espressi nella tabella seguente:

Art.	Comma	Descrizione della violazione	Sanzione in misura fissa

8	2	Gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.	€ 500,00
8	4 lettera c	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori del punto di raccolta di pertinenza della residenza del produttore ed in generale al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti.	€ 500,00
8	4 lettera d	Esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata a domicilio su chiamata senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Ente gestore ed utente.	€ 500,00
8	4 lettera e	Danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.	€ 500,00
8	4 lettera g	Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni.	€ 500,00
8	4 lettera h	Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di legge.	€ 500,00
8	4 lettera i	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati.	€ 150,00
8	4 lettera l	Smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura.	€ 500,00
8	4 lettera m	Il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.	€ 500,00
41		Non pulire il suolo e i posteggi nei mercati ovvero non raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, e depositarli negli appositi contenitori predisposti e gestiti dall'Amministrazione Comunale.	€ 300,00
42		Non pulire le aree esterne pubbliche o ad uso pubblico utilizzate dai gestori di esercizi pubblici e spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.	€ 300,00
47		Non pulire le aree pubbliche o di uso pubblico sporcate a seguito di attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere.	€ 300,00
Per tutte le altre violazioni, non comprese negli articoli e commi precedenti			€ 150,00

DI DARE ATTO che, sono fatte, in ogni caso, salve le sanzioni previste da norme di legge (in particolare dal D. Lgs. 152/2006) che trovano la loro specifica disciplina nelle relative disposizioni;

DI DARE ATTO che, a partire dall'esecutività della presente deliberazione, dovrà considerarsi abrogata:

- la tabella relativa alle sanzioni del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'allegato "A" del "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali, alle

Ordinanze Comunali e alle altre leggi di competenza comunale" approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 28/01/2005;

- ogni altra disposizione in contrasto con la presente;

DI DARE ATTO che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni relative al pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui trattasi, non risulta possibile quantificare eventuali maggiori entrate a carico del Bilancio comunale, anche in considerazione del plausibile effetto disincentivante provocato dall'aumento dell'importo delle sanzioni, che potrebbe portare ad una diminuzione dei comportamenti illeciti e, conseguentemente, delle sanzioni emesse;

DI RIMANDARE a successivo atto, per quanto sopra specificato al punto 4), la verifica di eventuali incrementi di entrate;

Quindi con successiva separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 24.06.2002
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Sindaco
BANO MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)

SEGRETARIO COMUNALE
MALPARTE STEFANIA

Documento informatico firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)